COMUNE DI SAMONE

Provincia di Trento



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 – 2023

Allegato alla delibera della Giunta Comunale n. __ dd. 07.01.2021

PREMESSA

A partire dal 1° gennaio 2016 gli enti locali trentini applicano il D.lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale viene riformato il sistema contabile nazionale per rendere i bilanci delle amministrazioni omogenei, confrontabili ed aggregabili e viene disciplinato, in particolare, nel principio contabile applicato della programmazione allegato n. 4/1, il ciclo della programmazione e della rendicontazione.

La riforma contabile è stata recepita a livello locale con la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18, che ha introdotto molti articoli D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m (Testo unico degli enti locali - TUEL). L'art. 11, comma 3, del D.lgs. 118/2011 e l'Allegato n. 4/1 allo stesso D.Lgs. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" indicano la "Nota integrativa" tra gli allegati al bilancio di previsione.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- politico-amministrative in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governante esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di *programmazione finanziaria* poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di *destinazione delle risorse* a preventivo attraverso la funzione *autorizzatoria*, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate; per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
- *informative* in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa. Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- ✓ descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- ✓ informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- ✓ esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

Indirizzo internet di pubblicazione documenti contabili, nella sezione Amministrazione trasparente: http:// http://www.comune.samone.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bilanci/Bilancio-preventivo-e-consuntivo/Bilancio-preventivo

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO

Gli Strumenti della programmazione

La Giunta Comunale predispone e presenta all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 - 2023 ed annessi allegati.

Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto in collaborazione con i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

- principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
- 2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
- 3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
- 4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
- 5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: <u>veridicità</u> significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; <u>attendibilità</u> significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; <u>correttezza</u> significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; <u>comprensibilità</u> richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;
- 6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;
- 7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;
- 8. principio della congruità: verifica dell'adequatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
- principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
- 10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza

implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;

- 11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;
- 12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;
- 13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;
- 14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;
- 15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;
- 16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati;
- 17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;
- 18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

Il Pareggio di bilancio

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 chiude con i seguenti totali a pareggio:

Esercizio 2021	€ 1.651.560,54
Esercizio 2022	€ 1.450.519,45
Esercizio 2023	€ 1.438.308,45

- Il pareggio del Bilancio di Previsione 2021-2023, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:
- 1) politica tributaria e tariffaria: si rinvia alle competenti sezioni della presente nota integrativa e alle singole delibere tariffarie allegate al bilancio di previsione;
- 2) politica relativa alle previsioni di spesa: in relazione ai vincoli imposti dalle varie normative (es. D.L. 78/2010, D.L. 95/2012), al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall'amministrazione, garantendo il regolare funzionamento di tutti i servizi, è stata attuata la seguente politica della spesa, rispettando quanto previsto dal Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per l'anno 2021 sottoscritto il 16 novembre 2020, di cui di seguito si riportano gli elementi essenziali.

Con l'integrazione al Protocollo di intesa in materia di finanza locale per il 2020, sottoscritta in data 13 luglio 2020, le parti hanno concordato di sospendere per l'esercizio 2020 l'obiettivo di qualificazione della spesa per i comuni trentini, in considerazione dell'incertezza degli effetti dell'emergenza epidemiologica sui bilanci comunali sia in termini di minori entrate che di maggiori spese.

Alla luce del perdurare della situazione di emergenza sanitaria, tenuto conto dei rilevanti riflessi finanziari che tale emergenza genera sia sulle entrate, in termini di minor gettito, sia sull'andamento delle spese e considerato altresì che le norme di contabilità pubblica pongono come vincolo l'equilibrio di bilancio, le parti concordano di proseguire la sospensione anche per il 2021 dell'obiettivo di qualificazione della spesa e nello specifico quindi stabiliscono di non fissare un limite al contenimento della spesa contabilizzata nella Missione 1 come indicato nel Protocollo d'intesa per la finanza locale per il 2020 per il periodo 2020 – 2024.

Contestualmente le parti concordano che l'individuazione degli obiettivi di qualificazione della spesa saranno definiti a partire dall'esercizio 2022 tenuto conto dell'evoluzione dello scenario finanziario consequente all'andamento della pandemia.

- 3) per quanto riguarda la spesa di personale, soggetta in passato a numerosi vincoli e "blocchi", anche di tipo economico e contrattuale, i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi sono stati garantiti dall'attuale personale in servizio, a cui vengono richiesti sempre maggior collaborazione ed impegno. La programmazione del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2021 2023 indicata nel DUP, cui si rimanda per i dettagli, rispetta i limiti imposti dalla normativa vigente e dalle risorse disponibili.
- 4) politica di indebitamento: il Comune di Samone ha previsto di non fare ricorso all'indebitamento per finanziare le spese di investimento, al fine di non gravare il bilancio di nuovi oneri finanziari.

Gli equilibri di bilancio.

Per quanto riguarda i principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2021-2023, da rispettare in sede di programmazione e di gestione si rinvia alle tabelle allegate al bilancio e alle competenti sezioni del DUP e della presente nota integrativa.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO TRIENNIO 2021 – 2023

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	2022	2023
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	286.237,83			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		6.000,00	10.400,00	10.400,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	210.653,45	118.000,00	118.000,00	118.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	343.515,62	269.067,20	222.787,05	210.576,05
Titolo 3 - Entrate extratributarie	313.493,02	195.206,34	190.332,40	190.332,40
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	557.139,32	154.287,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	1.424.801,41	736.560,54	531.119,45	518.908,45
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00 160.500,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	160.500,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	753.182,27	748.500,00	748.500,00	748.500,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.624.721,51	1.651.560,54	1.450.519,45	1.438.308,45
SPESE				
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti	740.418,60	544.332,39	497.486,30	485.107,30
- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	657.846,89	154.287,00	0,00	0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese finali	1.398.265,49	698.619,39	497.468,30	485.107,30
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	43.941,15	43.941,15	44.051,15	44.201,15
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	160.500,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	767.532,34	748.500,00	748.500,00	748.500,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.370.238,98	1.651.560,54	1.450.519,45	1.438.308,45

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DI ENTRATA

TITOLO I - Entrate correnti

ENTRATE	rendiconto 2018 accertamenti	rendiconto 2019 accertamenti	previsione definitiva 2020	previsione 2021	previsione 2021	previsione 2023
Imposte tasse e proventi assimilati	112.193,84	124.892,79	115.590,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	112.193,84	124.892,79	115.590,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00

Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.)

Con gli articoli dall'1 al 14 del disegno di legge provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014 "Disposizioni per l'assestamento del bilancio 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia Autonoma di Trento (legge finanziaria 2015)" a partire dal 2015, viene istituita, ai sensi dell'art. 80 comma 2 dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige, l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.); La nuova imposta sostituisce l'IMU e la TASI;

Il presupposto dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) è il possesso, inteso quale titolarità dei diritti reali di proprietà, uso, usufrutto, abitazione, superficie ed enfiteusi sugli immobili di ogni tipo, ferme restando le esclusioni, esenzioni, riduzioni disciplinate dalla legge.

Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è il valore catastale. Il valore catastale è ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto i seguenti moltiplicatori:

- ➤ 168: per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale A10, e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,
- > 147; per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5,
- > 84: per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5,
- ➤ 68,25: per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5,
- > 57,75: per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore dell'area; il valore dell'area è quello in commercio al 1ºgennaio di ogni periodo d'imposta.

Anche per il 2021 la politica fiscale provinciale relativa ai tributi comunali sarà definita con le precedenti manovre ed in particolare quella relativa al biennio 2018/2019. Si concorda pertanto sulla prosecuzione dei sequenti interventi:

- la disapplicazione dell'IM.I.S. per le abitazioni principali e fattispecie assimilate (ad eccezione dei fabbricati di lusso);
- l'aliquota agevolata dello 0,55 per cento per i fabbricati strutturalmente destinati alle attività produttive, categorie catastali D1 fino a 75.000 euro di rendita, D7 e D8 fino a 50.000 euro di rendita e l'aliquota agevolata dello 0,00% per i fabbricati della categoria D10 (ovvero comunque con annotazione catastale di strumentalità agricola) fino a 25.000,00 euro; l'aliquota agevolata dello 0,79 per cento per i rimanenti fabbricati destinati ad attività produttive e dello 0,1% per i fabbricati D10 e strumentali agricoli;

- l'aliquota ulteriormente agevolata dello 0,55 per cento (anziché dello 0,86 per cento) per alcune specifiche categorie catastali e precisamente per i fabbricati catastalmente iscritti in:
 - a) C1 (fabbricati ad uso negozi);
 - b) C3 (fabbricati minori di tipo produttivo);
 - c) D2 (fabbricati ad uso di alberghi e di pensioni);
 - d) A10 (fabbricati ad uso di studi professionali).
- La deduzione dalla rendita catastale di un importo pari a 1.500 euro (anziché 550,00) per i fabbricati strumentali all'attività agricola la cui rendita catastale è superiore a 25.000 euro;
- L'esenzione dall'IM.I.S. delle ONLUS e delle cooperative sociali, nonché delle scuole paritarie e dei fabbricati concessi in comodato a soggetti di rilevanza sociale;
- La conferma della facoltà per i comuni di adottare una aliquota agevolata fino all'esenzione per i fabbricati destinati ad impianti di risalita e a campeggi (categoria catastale D8), come già in vigore rispettivamente dal 2015 e dal 2017;
- La conferma della facoltà per i comuni di prevedere l'esenzione dall'IM.I.S. delle aree edificabili che consentono unicamente l'ampliamento volumetrico di fabbricati esistenti.

Si conferma inoltre per le categorie residuali (ad es. seconde case, aree edificabili, banche e assicurazioni ecc.) l'aliquota standard dello 0,895 per cento.

I comuni si impegnano, con riferimento alle attività produttive, a non incrementare le aliquote base sopra indicate.

L'Amministrazione, condividendo questa valutazione ed impostazione strategica in materia di imposizione fiscale comunale, concorda sull'estensione temporale dell'applicazione del quadro normativo IM.I.S. approvato per il biennio 2016 – 2017, e quindi sulla sua applicazione fino a tutto il periodo d'imposta 2021.

Per il periodo d'imposta 2021 le aliquote saranno fissate nella seguente misura:

- > per le abitazioni principali, fattispecie assimilate e loro pertinenze, lo 0,00%,
- per le abitazioni principali iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze, lo 0,35%,
- per gli altri fabbricati abitativi e le relative pertinenze lo 0,895%,
- > per i fabbricati di cui alle categorie catastali C1, C3, A10 e D2, lo 0,55%,
- > per i fabbricati di cui alle categorie catastali D1, D3, D4, D6, D7, D8, D9, lo 0,79%,
- ▶ per i fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad Euro 25.000,00= lo 0,0%.
- ➢ Per i fabbricati strumentali all'attività agricola lo 0,1%. Dalla rendita catastale del fabbricato è dedotto un importo pari ad Euro 1.500,00.=
- > per tutte le altre categorie catastali ovvero tipologie di fabbricati, lo 0,895%,
- > per le aree fabbricabili lo 0,895%.

Dall'imposta dovuta per le abitazioni principali nelle categorie A1, A8 e A9 e per le relative pertinenze, è detratto un importo pari all'imposta dovuta per un'abitazione della categoria catastale A/2, di 5,5 vani, maggiorata del 30%, come determinato per ciascun comune dalla L.P. n. 14/2014 (Euro 326,49.=).

comune	rendita catastale media cat. A02	rendita catastale media aumentata 30%	valore catastale del fabbricato medio cat. A02 aumentato 30%	detrazione pari all'imposta (3,5‰) ai sensi dell'art. 5, comma 6, lettera a)
SAMONE	399,63	519,52	87.279,19	305,48

Il Regolamento per la disciplina dell'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 di data 09.03.2015.

Resta in vigore la tariffa rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; la tassa, salvo interventi del legislatore, è disciplinata dai commi da 639 e 668 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)";

nell'applicazione della TARI vale la norma che consente, per i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Il servizio di gestione dei rifiuti è affidato, ai sensi dell'art. 84 del d.p.g.r. 27.02.1995 n. 4/L, come modificato con L.R. 23.10.1998 n. 10, alla Comunità Valsugana e Tesino che provvede altresì all'applicazione ed alla riscossione della tariffa nel rispetto della convenzione relativa stipulata con la Comunità nonché secondo l'apposito regolamento che disciplina il servizio di Smaltimento rifiuti, approvato con deliberazione consiliare n. 2 dd. 27.02.2002 e ss.mm..

La tariffa 2021 è quella che verrà proposta dalla Comunità Valsugana e Tesino nella veste di ente gestone del servizio, sulla base del piano finanziario degli interventi relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previsto dall'art. 8 del D.P.R. 27,.04.1999, n. 158, che sarà approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo della Comunità stessa. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Recupero evasione tributaria

Le entrate presentano il seguente andamento:

ENTRATE		TREND STORICO				
		2019	2020	2021	2022	2023
		(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)
IMIS	da	€ 12.131,45	€ 2.219,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
attività	di					
accertame	ento					

L'attività di controllo per il prossimo anno riguarderà l'annualità 2019.

Addizionale sul consumo dell'energia elettrica

L'addizionale è stata soppressa ed è compensata con maggiori trasferimenti a valere sul fondo perequativo.

Addizionale I.R.P.E.F.

Il Comune di Samone non ha previsto l'applicazione dell'addizionale.

Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

L'imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, vengono assorbite dal nuovo canone patrimoniale di concessione, di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Tosap (Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche)

Il Comune ha istituito, ai sensi dell'art. 63 del d.Lgs. n. 446/97, il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

L'addizionale comunale all'accisa sul consumo dell'energia elettrica è stata soppressa nel 2012; il trasferimento compensativo del mancato gettito è riconosciuto sul fondo pereguativo.

TITOLO II - Trasferimenti correnti

ENTRATE	rendiconto 2018 accertamenti	rendiconto 2019 accertamenti	previsione definitiva 2020	previsione 2021	previsione 2022	previsione 2023
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	175.632,33	163.282,94	297.836,27	269.067,20	222.787,05	210.576,05
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI CORRENTI	175.632,33	163.282,94	297.836,27	269.067,20	222.787,05	210.576,05

Trasferimenti dallo Stato

Si riferiscono al rimborso delle spese per le consultazioni elettorali, per le carte d'identità elettroniche oltre alla quota del 5 per mille dell'IRPEF destinata ad attività sociali.

Trasferimento dalla Provincia Autonoma di Trento:

I trasferimenti provinciali sono stati rideterminati, visto anche quanto contenuto nel protocollo di intesa in materia di finanza locale 2021, tenendo conto dell'accertato 2019. L'anno 2020, stante la pandemia, non è da considerare un anno "normale".

Il fondo perequativo, oltre alla quota base, tiene conto:

- del riconoscimento del 50% della quota interessi delle rate di ammortamento dei mutui inerente l'operazione di estinzione anticipata dei mutui dei Comuni condivisa nell'ambito del Protocollo 2015;
- dell'attribuzione ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito relativo all'esenzione dei fabbricati appartenenti agli enti strumentali provinciali di cui al comma 2, dell'articolo 7, della legge provinciale n. 14/2014;
- dell'attribuzione ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito relativo alla manovra IMIS riferita alle abitazioni principali;
- del riconoscimento dell'importo previsto per il 2016 del fondo di solidarietà con riferimento alla manovra IMIS riferita alle attività produttive;
- del trasferimento compensativo del minor gettito conseguente alle maggiori deduzioni sui fabbricati rurali;
- del consolidamento delle quote annue relative alle spese per le progressioni orizzontali;
- del consolidamento del rimborso degli oneri contrattuali dei C.C.P.L. per il triennio giuridico 2016/2018;
- del riconoscimento del trasferimento compensativo del mancato gettito derivante dalla soppressione dell'addizionale comunale all'accisa sul consumo dell'energia elettrica.

L'ex fondo investimenti minori viene utilizzato nel suo ammontare complessivo, in parte corrente come conseguenza dell'operazione di estinzione anticipata dei mutui da parte della Provincia Autonoma di Trento. Dall'annualità 2018, infatti, a valere su tale quota saranno operati i recuperi connessi all'operazione di estinzione anticipata dei mutui, come definito dalla delibera della Giunta Provinciale n. 1035/2016 per un importo di € 33.951,15.=.

Il Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento, con nota n. 130562 del 2 marzo 2018, ha fornito nuove indicazioni in ordine alla modalità di contabilizzazione, a partire dall'esercizio 2018, del recupero delle somme anticipate ai Comuni e destinate all'operazione di estinzione anticipata dei mutui, in particolare, l'ex Fondo investimenti minori è previsto al lordo della quota annuale di recupero delle somme anticipate al Comune e destinate all'operazione di estinzione anticipata mutui per euro 33.951,15.=.

Il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2021 prevede inoltre che: "Per quanto riguarda la previsione delle annualità 2022 e 2023 della medesima quota ex FIM, la stessa (ad eccezione della quota relativa all'operazione di estinzione anticipata dei mutui effettuata nel 2015) è sospesa fino alla manovra di assestamento del bilancio provinciale. In tale sede, la Giunta Provinciale si impegna, compatibilmente con il quadro finanziario complessivo, a rendere disponibili le risorse relative alla quota ex FIM per il 2022". L'eventuale mancata assegnazione della quota ex FIM per le annualità dal 2022 e successive comporterebbe pesanti impatti sul bilancio dei Comuni trentini, e del Comune di Samone, con una consistente revisione delle priorità di spesa corrente, già peraltro ridotta ai minimi termini.

Nell'ambito del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020 le parti avevano condiviso i criteri per la revisione del modello di riparto del Fondo perequativo. Tali criteri prevedevano tra l'altro che:

- le variabili finanziarie che hanno concorso nella definizione del riparto venissero aggiornate ogni anno con gli ultimi dati disponibili, in modo da poter cogliere la dinamica dei fenomeni di spesa e di entrata;
- le variazioni derivanti dall'applicazione del nuovo modello fossero introdotte con gradualità, con quote cumulative annuali pari al 20% della variazione totale, fino ad arrivare a regime nel 2024.

Alla luce dell'incertezza e dell'instabilità del quadro finanziario sia per gli enti locali che per la Provincia, conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19, le parti in sede di protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2021, hanno ritenuto opportuno:

- sospendere per il 2021 l'aggiornamento delle variabili finanziarie che concorrono alla definizione del riparto applicando l'ulteriore quota del 20% della variazione totale già calcolata ai fini del riparto 2020, in modo da non introdurre ulteriori elementi di incertezza nella programmazione;
- procedere con il ricalcolo della quota aggiuntiva assegnata per assicurare la copertura dell'eventuale squilibrio di parte corrente definito nell'allegato 1 al protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020, in particolare aggiungendo il dato 2019 alla media dei dati relativi all'equilibrio di parte corrente rielaborato secondo le modalità convenute.
 - Il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2021 prevede inoltre che:
 - "I grandi cambiamenti che hanno interessato il settore socio-economico negli ultimi anni, la tensione finanziaria, aggravata peraltro dagli effetti della pandemia, determinano, tra l'altro, la necessità per gli enti locali di diventare sempre più volano di sviluppo territoriale, al fine di perseguire l'obiettivo di garantire un reale sostegno al territorio e alla sua capacità di sviluppo.

In tal senso va attuata una revisione complessiva delle modalità di trasferimento delle risorse agli enti locali, rendendo necessario avviare un processo di valutazione e confronto in particolare sui trasferimenti legati a specifici servizi comunali, quantificati nel 2020 in complessivi 63 milioni di Euro..."

I fondi provinciali a sostegno degli oneri di ammortamento dei mutui (contributi in annualità) sono cessati.

Trasferimenti da altri soggetti:

Non sono previsti trasferimenti da altri soggetti.

TITOLO III - Entrate extra-tributarie

ENTRATE	rendiconto 2018 accertamenti	rendiconto 2019 accertamenti	previsioni definitive 2020	previsioni 2021	previsioni 2022	previsioni 2023
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	195.655,04	322.847,13	250.364,37	187.592,40	164.792,40	164.792,40
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	1.050,00	10,00	10,00	10,00
Interessi attivi	412,06	9,31	210,00	110,00	110,00	110,00
Altre entrate da redditi da capitale	141,75	2.222,25	2.040,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Rimborsi e altre entrate correnti	24.522,30	27.960,83	26.920,00	5.493,94	23.420,00	23.420,00
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	220.731,15	353.039,52	280.584,37	195.206,34	190.332,40	190.332,40

Le previsioni dei proventi del servizio acquedotto, fognatura e depurazione e degli altri servizi produttivi, coprono integralmente le spese previste, e si possono riassumere nella seguente tabella:

servizi	entrate 2021	spese 2021	entrate 2022	spese 2022	entrate 2023	spese 2023
acquedotto	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00
fognatura	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
depurazione	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00
TOTALI	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 62.000,00

Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Gestione diretta

Servizio	Programmazione futura
Servizio acquedotto, fognatura e depurazione	Gestione diretta in economia
Servizio viabilità	Gestione diretta in economia
Servizio illuminazione pubblica	Gestione diretta in economia

Tramite appalto, anche riguardo a singole fasi

Servizio	Appaltatore	Scadenza affidamento	Programmazione futura
Verde pubblico	E' intenzione dell'amministrazione procedere come per gli anni scorsi in gestione associata con	2021	appalto

il Comune di Scurelle	

In concessione a terzi: (convenzione art. 59 T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige – DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L)

Servizio	Concessionario	Scadenza concessione	Programmazione futura
Servizio smaltimento rifiuti	Comunità Valsugana e Tesino		convenzione

Gestiti attraverso società in house:

Servizio	Soggetto gestore	Programmazione futura
Servizio di riscossione	Trentino Riscossioni S.p.A.	mantenimento
stragiudiziale e coattiva delle		
entrate tributarie e		
patrimoniali del Comune, per		
annualità non prescritte		

Si elencano nella tabella sottostante gli immobili del patrimonio comunale, con indicazione di quelli per i quali è prevista una utilizzazione economica da cui deriva un'entrata per l'ente.

Descrizione tipologia (Alloggio/terreno/Magazzino ecc)	Descrizione (Via / Piazza ecc)	Nominativo / ragione sociale locatario	Canone di locazione annuale (al netto IVA)
Bar della Piazza	Piazza Maggiore, n. 1 – piano 1	FIGI di Guerrieri Franco	3.600,00
Sala multiservizi	Piazza Maggiore, n, 1 – piano 2	Diversi	150,00
Sala Polifunzionale	Via San Donato	Diversi	150,00
Locazione impianto fotovoltaico	Edificio multiservizi	Famiglia Cooperativa Bassa Valsugana Ospedaletto	1.000,00
Porzione immobiliare p.ed. 263 postazione wireless	Via delle Praele, n. 21	Microweb sas di Fabbro Francesco & c	300,00
Particella fondiaria 808		Galata Spa	7.700,00
Pascolo cima pp.ff. 22 e 23	Malga cima	Vesco Andrea	560,00
Fondi rustici in C.C. Samone	Fondi diversi	Lenzi Giacomo	200,00

TITOLO IV - Entrate in conto capitale

ENTRATE	rendiconto 2018 accertamenti	rendiconto 2019 accertamenti	previsioni definitive 2020	previsioni 2021	previsioni 2022	previsioni 2023
Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	538.816,16	673.661,93	302.976,49	154.287,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale	5.673,40	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	13.947,68	14.174,47	34.365,27	0,00	0,00	0,00

Altre entrate in conto capitale	21.710,00	10.898,92	4.120,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	580.147,24	698.960,32	341.461,76	154.287,00	0,00	0,00

Contributi agli investimenti

In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune dalla Provincia e trasferimenti dai Comuni, dal BIM Brenta e dai privati.

Tali somme sono destinate agli investimenti corrispondenti: la corrispondente manifestazione di cassa è inoltre vincolata.

Per il dettaglio si rinvia alla sezione "Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili".

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Per quanto riguarda le scelte programmatiche in valorizzazione del patrimonio si rinvia alla sezione Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali del DUP.

Altre entrate in conto capitale - Entrate da permessi di costruire

In questa voce sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione il cui importo è stato previsto in Euro 0,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Prudenzialmente gli oneri vengono inseriti a bilancio una volta accertati e riscossi.

Sono inoltre classificate in questa voce le sanzioni per violazioni alle norme urbanistiche, il cui importo in via prudenziale viene inserito a bilancio una volta accertato e riscosso, pertanto l'importo previsto è 0,00 per le tre annualità.

TITOLO V – Entrate da riduzione di attività finanziarie

ENTRATE Descrizione	rendiconto 2018 accertamenti	rendiconto 2019 accertamenti	previsioni definitive 2020	previsioni 2021	previsioni 2022	previsioni 2023
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO VI – Accensione di prestiti

ENTRATE Descrizione	rendiconto 2018 accertamenti	rendiconto 2019 accertamenti	previsioni definitive 2020	previsioni 2021	previsioni 2022	previsioni 2023
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Il bilancio finanziario 2021-2023 non prevede l'accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l'ente di nuovi oneri finanziari.

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti , relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso.

Il comma 539 della Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha modificato l'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000, elevando dall'8 al 10 per cento, a decorrere dal 2015, l'importo massimo degli interessi passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al fine di poter assumere nuovi mutui o finanziamenti.

In particolare l'ente ha ad oggi un'incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti pari al 0,08%, contro un limite normativo pari al 10%.

TITOLO VII – Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

E' stato previsto un apposito stanziamento, sia in entrata che al corrispondente titolo dell'uscita.

Tuttavia le entrate derivanti dalle anticipazioni di tesoreria e le corrispondenti spese riguardanti la chiusura delle anticipazioni di tesoreria sono contabilizzate nel rispetto del principio contabile generale n. 4, dell'integrità, per il quale le entrate e le spese devono essere registrate per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e entrate.

Al fine di consentire la contabilizzazione al lordo, il principio contabile generale della competenza finanziaria n. 16 prevede che gli stanziamenti riguardanti i rimborsi delle anticipazioni erogate dal tesoriere non hanno carattere autorizzatorio.

Nel rendiconto generale verrà esposto il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi. In allegato al rendiconto verrà dato conto di tutte le movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno.

TITOLO IX – Entrate per conto di terzi e partite di giro

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa

economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata nel triennio è pari a:

FPV	2021		2022		2023	
FPV – parte corrente	Euro	6.000,00.=	Euro	10.400,00.=	Euro	10.400,00.=
FPV – parte capitale	Euro	0,00.=	Euro	0,00.=	Euro	0,00.=

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, la fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo – contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.

TITOLO I - Spese correnti

MACROAGGREGATI DI SPESA	rendiconto 2018 impegni	rendiconto 2019 impegni	previsioni definitive 2020	previsioni 2021	previsioni 2022	previsioni 2023
Redditi da lavoro dipendente	132.470,72	167.680,98	159.572,08	134.468,20	136.667,20	137.667,20
Imposte e tasse a carico dell'ente	15.683,31	15.865,50	19.542,94	17.745,00	17.025,00	17.025,00
Acquisto di beni e servizi	172.031,58	193.971,48	263.957,90	215.949,19	194.120,30	194.520,30
Trasferimenti correnti	94.141,60	105.023,28	89.968,44	104.713,87	82.299,67	69.688,67
Interessi passivi	1.349,17	863,20	1.160,00	1.050,00	950,00	800,00
Altre spese per redditi di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	881,04	116,30	45.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Altre spese correnti	53.617,38	36.812,24	84.141,77	43.406,13	38.406,13	38.406,13
SPESE CORRENTI	470.174,80	520.332,78	663.343,13	544.332.39	497.468,30	485.107,30

Redditi da lavoro dipendente

Le previsioni di bilancio che risultano dal prospetto allegato tengono conto del personale in servizio, del fabbisogno previsto per il triennio.

Imposte e tasse a carico dell'Ente

In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti; il Comune per tutti i servizi applica il metodo c.d. retributivo;
- tassa di circolazione sui veicoli, calcolata sul parco mezzi in dotazione all'ente: Euro 50,00;

Acquisto di beni e servizi

Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici). Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali e quelle relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni culturali, gestione del servizio idrico integrato, ecc.). Le previsioni sono state calcolate sulla base dei contratti di appalto in essere attuali e sul fabbisogno storico delle spese. E' risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte dei numerosi tagli imposti dalla finanza centrale.

Trasferimenti correnti (stampa 12/3)

In questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi e sono:

- trasferimenti relativi ai servizi istituzionali e generali e di gestione: 20.757,20.=
- trasferimenti relativi all'ordine pubblico e sicurezza: Euro 5.000,00.=

- trasferimenti relativi all'istruzione ed al diritto allo studio: Euro 11.100,00.=
- trasferimenti relativi alla tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali: Euro 2.500,00.=
- trasferimenti relativi alle politiche giovanili, sport e tempo libero: Euro 4.320,00.=
- trasferimenti relativi al turismo: Euro 558,67.=
- trasferimenti relativi allo sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente: Euro 15.050,00.=
- trasferimenti relativi al soccorso civile: Euro 3.000,00.=
- trasferimenti relativi ai diritti sociali, politiche sociali e famiglie: Euro 2.100,00.=
- trasferimenti relativi allo sviluppo economico e competitività (fondi dello Stato per emergenza sanitaria): 31.528,00.=
- trasferimenti relativi all'agricoltura, politiche agroalimentari e pesca: Euro 300,00.=
- trasferimenti relativi all'energia e diversificazione delle fonti energetiche: Euro 8.500,00.=

Interessi passivi

La spesa per interessi passivi è prevista in Euro 500,00.= per ciascuno degli anni del triennio, e si riferisce alle quote interessi dell'eventuale utilizzo dell'anticipazione di cassa.

Inoltre sono previsti Euro 550,00 per il 2021, Euro 450,00 per il 2022 ed Euro 300,00 per il 2023 per il mutuo riguardante l'opera relativa alla ristrutturazione dell'acquedotto; mutuo che non è rientrato nella rinegoziazione del 2015 e che vede la sua durata fino al 2025.

Rimborsi e poste correttive delle entrate

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi. La previsione viene fatta prudenzialmente sulla base del trend storico.

Altre spese correnti

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

Ammortamenti

Il comune si è avvalso della facoltà di non iscrivere gli ammortamenti finanziari, come disposto dall'art. 167 del D.Lgs. n. 267/2000.

Fondo di riserva

Il fondo di riserva ordinario è iscritto per Euro 2.000,00.= nel 2021, per Euro 2.000,00.= nel 2022 e per Euro 2.000,00.= nel 2023. Lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Tale quota minima è stabilita per un importo di Euro 1.633,00.= per l'anno 2021, il limite massimo è di Euro 10.886.65.=

Fondo di riserva di cassa

Con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL): lo stanziamento iscritto in bilancio, ammonta ad Euro 10.000,00.=

Fondo crediti dubbia esigibilità

A partire dal 2016 trova applicazione anche nella Provincia Autonoma di Trento la riforma del sistema contabile volta all'armonizzazione dei bilanci del settore pubblico (decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118) che prevede: l'applicazione dei nuovi principi contabili, i nuovi schemi di bilancio.

Nel bilancio di previsione deve essere stanziato il fondo crediti dubbia esigibilità, che sarà

composto da almeno due capitoli: uno per la parte corrente del bilancio, una per la parte capitale. Occorre precisare che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 46 del D.lgs. 118/2011, il calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità dovrà essere effettuato mediante le formule previste nell'allegato 4/2 relativo al principio applicato della contabilità finanziaria: la relativa disciplina è contenuta nel punto 3.3 del principio e nell'esempio 5 dell'appendice tecnica al principio stesso.

Tale accantonamento rappresenta un fondo rischi diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

I principi applicati per la determinazione del fondo sono i seguenti:

- a) scelta del livello di analisi per il calcolo: è possibile determinare l'accantonamento a livello più o meno aggregato: il livello minimo richiesto, rappresentato negli schemi allegati sia al bilancio di previsione che al rendiconto, è quello della tipologia, ma si è scelto di scendere a livello di capitolo;
- b) esclusione dal calcolo delle voci già previste dalla normativa, ossia:
 - a. crediti da altre amministrazioni pubbliche (Titolo II e titolo IV entrata);
 - b. crediti assistiti da fidejussione;
 - c. entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa;
 - d. entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale (in questo caso il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale).
- c) per le entrate che, in base alla stima della quota di FCDE ad esse corrispondenti, ottengono un indice di riscossione superiore a 1, non necessitano di accantonamento al FCDE in quanto entrata non di dubbia esigibilità;
- d) **definizione del periodo di osservazione**: la norma parla di ultimi cinque esercizi. Si ritiene di fare riferimento agli anni 2014-2018, in quanto esercizi chiusi per i quali, quindi, sono disponibili i dati definitivi di interesse.
- e) **raccolta dei dati su cui calcolare l'accantonamento**. I dati da raccogliere sono i seguenti: accertamenti per singola voce e per ogni anno del periodo di riferimento: per quanto riguarda le voci che in passato sono state gestite per cassa, il dato da ricercare è quell'importo che sarebbe stato iscritto in bilancio se si fosse applicato anche in passato il nuovo principio della competenza finanziaria;

riscossioni "competenza + residui": il principio consente, per i primi 5 anni antecedenti alla riforma, di considerare tra le riscossioni anche quelle a residuo, aumentando il numeratore della formula e così, di fatto, limitando sul bilancio l'impatto negativo derivante dell'accantonamento al FCDE;

la Commissione ARCONET in risposta alla domanda n. 25 ha avuto modo di precisare quanto seque:

Un ente che rispetta il d.lgs. n. 118 del 2011 dall'esercizio 2015 che, per determinare l'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione 2021, intende utilizzare la facoltà di slittare il quinquennio di riferimento, per considerare anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente, con riferimento alla formula indicata nel punto 2) dell'esempio n. 5 dell'appendice tecnica. Per il bilancio di previsione 2021 – 2023, gli enti che rispettano il D.Lgs. 118/2011 dall'esercizio 2015, che intendono utilizzare la suddetta facoltà di slittare il quinquiennio di riferimento, dovranno fare riferimento al periodo 2015 – 2019 ed in particolare alla seguente formula (ipotizzata per il 2015, ma valida, a scorrimento, anche per le successive annualità):

(incassi di competenza es. X + incassi esercizio (X + 1) in c/residui X) : accertamenti esercizio X

f) Calcolo dell'incidenza della riscossione sugli accertamenti del quinquennio:

questo risultato rappresenta la capacità effettiva di riscossione dell'ente rispetto alle proprie entrate. Occorre pertanto calcolare la media applicando tre diverse formule riportate nell'esempio 5 dell'appendice tecnica, cui si rimanda (la media semplice o le due medie ponderate).

Si è ritenuto di scegliere di applicare il Metodo n. 1 - Media semplice: (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui) che rappresenta un valore intermedio tra i due metodi in questa maniera si evita un impatto eccessivo sul bilancio e nello stesso tempo un valore sufficientemente prudenziale;

g) Determinazione della percentuale di difficile esazione:

tale dato rappresenta la quota tendenziale di difficile esazione delle proprie entrate; si calcola come complemento a 100 del valore trovato al punto precedente quindi, se la capacità di riscossione tendenziale del quinquennio precedente era risultata pari all'80%, il complemento a 100, e quindi la percentuale di difficile esazione, è pari al 20%.

h) Calcolo accantonamento teorico al FCDE

la percentuale di difficile esazione di cui al punto precedente va applicata allo stanziamento previsto nel bilancio di previsione della corrispondente entrata: la somma dei singoli accantonamenti costituisce l'importo teorico da stanziare in spesa nell'apposito capitolo dedicato.

i) determinazione dell'accantonamento effettivo in bilancio: Il comma 882 dell'art.1 della legge 205/2017 ridetermina le percentuali minime da utilizzare per il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità nel modo seguente: pari almeno all'95% nel 2020 e al 100% dal 2021. L'ente ha ritenuto di applicare, a partire dal 2020, il 100 per cento del fondo.

Gli importi quantificati con le modalità sopra menzionate costituiscono lo stanziamento previsto nel bilancio 2021 - 2022 destinato al fondo crediti di dubbia esigibilità:

fondo crediti dubbia esigibilità	2021	2022	2023
parte corrente - codifica D.Lgs. 118/2011 - 20.02 - 1.10.01.03.001	4.036,13.=	4.036,13.=	4.036,13.=
parte capitale - codifica D.Lgs. 118/2011 - 20.02 - 2.05.03.01.01	0,00.=	0,00.=	0,00.=

Nel corso dell'esercizio ed in particolare in fase di riequilibrio e di assestamento di bilancio gli accantonamenti vengono rivisti in considerazione degli accertamenti maturati e di eventuali variazioni degli stanziamenti di previsione.

Al fine di smaltire residui attivi che condizionano la determinazione del fondo sono state potenziate misure volte all'accelerazione dei processi di riscossione delle entrate i cui effetti si ritiene si paleseranno già nel corso dell'esercizio.

Accantonamento del fondo rischi spese legali:

Sulla base del nuovo principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, è possibile determinare un accantonamento al fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti. In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali, accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.

Nel bilancio di previsione 2021 - 2022 non è stato stanziato nessun importo.

Titolo II – Spese in conto capitale

Si riporta di seguito la distribuzione delle spese in conto capitale suddivisa per macroaggregati:

	TREND STORICO			PREV]	ISIONI DI BILAI	VCIO
Macroaggregat i di spesa	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Previsione assestata 2020	Previsione esercizio 2021	Previsione esercizio 2022	Previsione esercizio 2023
Investimenti fissi						
lordi e acquisto						
di terreni	703.343,25	686.642,48	628.672,39	135.500,00	-	-
Contributi agli						
investimenti	9.743,34	14.223,53	32.481,17	18.787,00	-	
Altri trasferimenti in c/capitale			-	-	-	-
Altre spese in						
c/capitale	-	-	-	-	-	-
TOTALE	713.086,59	700.866,01	661.153,56	154.287,00	0,00	0,00

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

In questa voce sono classificate le spese relative alla realizzazione di nuove opere, agli interventi di manutenzione straordinaria ed alle spese di progettazione previste nel piano delle opere pubbliche, tenendo conto delle spese finanziate a mezzo del fondo pluriennale vincolato, e le spese re-imputate da esercizi precedenti.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione, l'elenco analitico riguardante le quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e i relativi utilizzi è costituito dalla sequente tabella.

Al riguardo si ricorda che l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione è sempre consentito, secondo le modalità di cui al principio applicato 9.2, anche nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione, mentre l'utilizzo delle quote accantonate è ammesso solo a seguito dell'approvazione del rendiconto o sulla base dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo.

Per i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle legge statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti. Esemplificazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria 9.2 .

Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, nella colonna b) è indicato il totale degli accertamenti delle entrate da sanzioni, dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità/fondo svalutazione crediti riguardante tale entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario.

Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa. E' necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.

Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate.

Per vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti si intendono tutti i debiti contratti dall'ente, vincolati

alla realizzazione di specifici investimenti, salvo i mutui contratti dalle regioni a fronte di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato.

Per vincoli formalmente attribuiti dall'ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2, derivanti da "entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi quelli ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell' equilibrio generale di bilancio)".

Come previsto dal principio contabile punto 9.11 della programmazione, si da evidenza dei vincoli e degli accantonamenti posti al risultato di amministrazione 2019, nei seguenti prospetti:

	Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31.12.202	0:
+	risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020	232.659,36
+	fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020	218.659,28
+	entrate già accertate nell'esercizio 2020	1.042.038,86
-	uscite già impegnate nell'esercizio 2020	1.331.111,04
-	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020	0,00
+	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020	1.926,21
+	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2020	2.170,58
=	risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2021	172.746,86
+	entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-	spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-	variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
+	variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio	0,00
	2020	,
-	fondo pluriennale vincolato presunto dell'esercizio 2020	6.000,00
=	risultato di amministrazione presunto al 31.12.2020	166.746,86

		1	
Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:			
Parte accantonata			
Fondo crediti dubbia esigibilità	1.	.846,80	
B) Totale parte accantonate	a 1.	.846,80	
Parte vincolata			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00	
Vincoli derivanti da trasferimenti		0,00	
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00	
Altri vincoli da specificare (da beni di uso civico)		0,00	
C) Totale parte vincolate	а	0,00	
Parte destinata agli investiment	ti	0,00	
D) Totale destinata agli investiment	ti	0,00	
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 164.	.900,06	

Non viene utilizzata nessuna quota di avanzo di amministrazione vincolato e accantonato.

ELENCO SPESE DI INVESTIMENTO

Il prospetto relativo alle spese di investimento previste nel bilancio di previsione 2021 - 2022 è il seguente:

Capitolo	Art.	Descrizione	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
21280	551	ACQUISTO ATTREZZATURA TECNICO SCIENTIFICA PER GLI EDIFICI COMUNALI (DA NON USARE PIU')	500,00	0,00	0,00
21280	553	ACQUISTO ARREDI SEDE COMUNALE	500,00	0,00	0,00
21281	554	INTERVENTI STRAORDINARI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO	2.000,00	0,00	0,00
21506	507	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PARCO LARESOTI	2.500,00	0,00	0,00
21508	502	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE	2.500,00	0,00	0,00
21580	552	ACQUISTO ATTREZZATURE E MACCHINARI PER IL CANTIERE COMUNALE	6.000,00	0,00	0,00
21680	553	MANUTENZIONE AREE PUBBLICHE	2.000,00	0,00	0,00
24388	581	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CASTELIVANO PER QUOTA PARTE SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA	2.500,00	0,00	0,00
28106	502	LAVORI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	4.000,00	0,00	0,00
28106	600	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE – ANNO 2021 – D.L. 34/2019 ART. 30	75.000,00	0,00	0,00
28106	601	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE – DIFESA DEL SUOLO – ANNO 2021 – D.L. 34/2019 ART. 30	25.000,00	0,00	0,00
28180	552	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI	2.000,00	0,00	0,00
28203	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4.000,00	0,00	0,00
29388	588	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	3.000,00	0,00	0,00
29403	503	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE (RILEVANTE IVA)	3.000,00	0,00	0,00
29404	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI FOGNATURA COMUNALE (RILEVANTE IVA)	3.000,00	0,00	0,00
29438	265	GESTIONE ASSOCIATA ACQUEDOTTO DI RAVA - GESTIONE CENTRALI ELETTRICHE (GAAR) - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CASTEL IVANO PER QUOTA COMPARTECIPAZIONE (RILEVANTE IVA)	1.269,00	0,00	0,00
29439	387	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CASTELIVANO QUOTA SPESE CONTO CAPITALE A CARICO GACR (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	759,00	0,00	0,00
29439	390	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CASTELIVANO QUOTA SPESE CONTO CAPITALE A CARICO CENTRALE GHISI	759,00	0,00	0,00
29680	554	REALIZZAZIONE AIUOLE (ACQUISTO DI PIANTE)	1.500,00	0,00	0,00
29690	581	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SCURELLE PER GESTIONE ASSOCIATA INTERVENTO 19	10.500,00	0,00	0,00
30503	502	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE	2.000,00	0,00	0,00
			154.287,00	0,00	0,00

Fonti di finanziamento

Il quadro generale delle fonti di finanziamento delle spese in conto capitale previste nel bilancio di previsione 2021 - 2022, il seguente:

Descrizione fonte di finanziamento	2021	2022	2023
Accertamenti reimputati			
FPV			
Avanzo di amministrazione			
Mutui			
Trasferimenti di capitali dalla Provincia	154.287,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitali da altri enti publ	100.000,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitali da privati	0,00		
Contributi in conto capitale	0,00		
Alienazioni patrimoniali e concessioni	0,00		
Contributi per permessi di costruire	0,00	0,00	0,00
Monetizzazioni			

Contributi agli investimenti

I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo. L'assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell'erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa. Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce "controprestazione".

In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del contributo ad uno specifico investimento, i contributi agli investimenti sono genericamente destinati al finanziamento degli investimenti. Nell'allegato al bilancio e al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione è data evidenza della quota costituita da entrate genericamente "destinate" al finanziamento degli investimenti e della quota vincolata al finanziamento di specifici investimenti.

Nel bilancio di previsione finanziario la voce è complessivamente stanziata come segue:

anno 2021: Euro 3.000,00.=

Nello specifico riguardano il contributo straordinario al Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Samone (Euro 3.000,00.=).

RIMBORSO DI PRESTITI

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2021 risulta essere pari ad Euro 45.874,38.=. (oltre all'importo relativo all'operazione di rinegoziazione 20105)

Gli oneri di ammortamento relativi alla quota capitale dei mutui in essere ammontano ad Euro 9.974,75.= per il 2021, ad Euro 10.098,92.= per il 2022 ed Euro 10.224,64.= per il 2023.

SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

Di seguito si riporta la composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, distinto tra parte corrente e parte capitale:

FPV	2021	2022	2023
FPV – parte corrente	Euro 10.400,00.=	Euro 10.400,00.=	Euro 10.400,00.=
FPV – parte capitale	Euro 0,00.=	Euro 0,00.=	Euro 0,00.=

ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- ✓ donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni
- √ condoni (previsti in parte corrente)
- ✓ gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria
- ✓ entrate per eventi calamitosi
- √ alienazione di immobilizzazioni, contributi di concessione e canoni aggiuntivi BIM Brenta;
- √ accensioni di prestiti
- ✓ contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione, totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- ✓ le consultazioni elettorali o referendarie locali
- ✓ i ripiani di disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale
- ✓ gli eventi calamitosi
- ✓ le sentenze esecutive ed atti equiparati
- ✓ gli investimenti diretti
- √ i contributi agli investimenti
- ✓ altre spese in conto capitale.

EQUILIBRIO ENTRATE E SPESE CORRENTI DI CARATTERE NON RIPETITIVO			
ENTRATE	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
CAP. 2 / 10: IMIS RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA	2.500,00	2.500,00	2.500,00
CAP. 235 / 14: TRASFERIMENTI FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI PER CIASCUNO DEGLI ANNI 2020 – 2021 E 2022	31.528,00	12.611,00	0,00
CAP. 655 / 0: SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	10,00	10,00	10,00
Totale ENTRATE non ripetitive	34.038,00	15.121,00	2.510,00
USCITE	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
CAP. 1433 / 165: INCARICO DI COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PER PRESTAZIONI INERENTI IL SERVIZIO TRIBUTI. "SPESA NON RICORRENTE"	5.000,00	0,00	0,00
CAP. 1471 / 440: I.R.A.P GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - SU INCARICO PER UFFICIO TRIBUTI. SPESA "NON RICORRENTE".	425,00	0,00	0,00
CAP. 3152 / 324: SERVIZIO POLIZIA LOCALE IN CONVENZIONE - QUOTA SPESE NON RICORRENTI	1.950,00	1.950,00	1.950,00
CAP. 13000 / 100 ACQUISTO DI MATERIALE PER LA SANIFICAZIONE – EMERGENZA COVID 19	250,00	0,00	0,00
CAP. 13000 / 200 ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE	250,00	0,00	0,00
CAP. 14000 / 100 FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMERCIALI PER CIASCUNO DEGLI ANNI 2020, 2021 E 2022	31.528,00	12.611,00	0,00
Totale SPESE non ripetitive	39.403,00	14.561,00	1.950,00

GARANZIE PRINCIPALI E SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed

- h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni: a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturatone dell'opera.

L'ente non ha rilasciato garanzie fideiussorie.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o ai contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI

L'ente non ha organismi strumentali.

PARTECIPAZIONI

Si riporta di seguito l'elenco delle partecipazioni possedute dall'ente (per le altre indicazioni si rinvia all'apposita sezione del DUP:

Denominazione sociale	Capitale sociale	Quota di partecipazione
Consorzio dei Comuni Trentini soc.coop	10.121,00	0,42%
Dolomiti Energia S.p.A.	411.496.169,00	0,00049%
Azienda per il Turismo Valsugana soc.coop.	59.000,00	1,89%
Trentino Riscossioni S.p.A.	1.000.000,00	0,0052%
Primiero Energia S.p.A.	9.938.990,00	0,068%
Trentino Digitale S.p.A.	3.500.000,00	0,0046%

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Equilibri di bilancio

Con la legge n. 243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012.

La legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali".

L' art. 9 della Legge n. 243 del 24 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali, come eventualmente. Ai fini della specificazione del saldo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema.

L'art. 1, comma 466, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019" (legge di bilancio 2017) prevede che, per gli anni 2017/2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

A decorrere dal 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

Tuttavia, la sentenza n. 274/2017 e la sentenza n. 101 del 2018 della Corte costituzionale hanno disposto che l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato non debbano subire limitazioni nel loro utilizzo. La Ragioneria generale dello Stato (RGS) ha pubblicato circolare n. 25 del 3 ottobre 2018, che modifica la precedente circolare RGS n. 5 del 20.02.2018, che rettifica in maniera assai rilevante la disciplina del saldo di finanza pubblica di cui all'art. 9 della legge n. 243/2012 (SFP) (lo stesso saldo previsto dall'art. 1, commi 466 e 468, della legge n. 232/2016). Nella circolare viene preso atto delle sentenza della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 e viene precisato che:

- gli enti locali, nell'anno 2018, possono utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018, di cui al paragrafo B.1 della circolare n. 5/2018, gli enti locali considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio.

A decorrere dal 2019 non è più quindi necessario predisporre il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Per altre informazioni o dettagli si rinvia al DUP.